

**Emendamenti del Governo al Decreto Delegato 23 agosto 2019 n.128
"Autorizzazione alla realizzazione e al funzionamento delle strutture
sanitarie, socio-sanitarie e socio-educative pubbliche e private"**

UFFICIO DI SEGRETERIA
DEL CONSIGLIO GRANDE E GENERALE
Depositato in Data 20/12/20 h.10:26

[Handwritten signature]

Emendamento modificativo dell'Art. 2

Art.2

(Verifiche preliminari)

1. L'Authority per l'autorizzazione, l'accreditamento e la qualità dei servizi sanitari, socio-sanitari e socio-educativi, di cui all'articolo 5 della Legge 25 maggio 2004 n. 69 così come modificato dall'articolo 5 della Legge 28 dicembre 2007 n. 136, di seguito denominata Authority, può provvedere a controllare i requisiti generici, indicati all'articolo 1 del presente decreto delegato, anche, **nei soli casi in cui il personale dell'Authority non permetta di svolgere tali controlli con dovizia**, attraverso apposito gruppo tecnico, avvalendosi di specifiche competenze professionali ed amministrative presenti ~~anche~~ nella Pubblica Amministrazione allargata. Qualora tali competenze non siano reperibili all'interno della Pubblica Amministrazione allargata, l'Authority può ricorrere a figure esterne.

Emendamento modificativo dell'Art. 6 comma 3

3. Se non sussistono impedimenti, il Congresso di Stato concede l'autorizzazione alla realizzazione **alla prima seduta utile**.

Emendamento modificativo dell'Art. 9 comma 1

Al manifestarsi di variazioni organizzative della struttura sanitaria/socio-sanitaria e socio-educativa il legale rappresentante ~~della struttura sanitaria/socio-sanitaria e socio-educativa~~ è tenuto a comunicare ~~quanto prima~~ all'Authority **entro 30 giorni**, anche attraverso l'utilizzo di modalità telematiche:

A) ...

Emendamento aggiuntivo dell'Art. 10 comma 10

1. **All'interno delle strutture non monoambulatoriali, che ne sono esentate**, il Direttore Sanitario/Tecnico è la figura garante per gli utenti e per gli operatori del corretto esercizio delle prestazioni erogate all'interno della struttura e cioè che esse siano effettuate in sicurezza, da personale in possesso dei titoli di studio previsti, con adeguata preparazione, in condizioni igienico-sanitarie adeguate e nel rispetto delle regole di deontologia professionale.

Emendamento modificativo dell'Art.14

Art.14

(Titoli di studio)

1. Per esercitare le attività sanitarie mediche è necessario possedere la laurea in medicina e chirurgia, abilitazione all'esercizio della professione medica e il diploma di specializzazione nella disciplina oggetto dell'attività o nelle discipline equipollenti indicate nell'allegato 6.
2. Per coloro che esercitano **le** attività sanitarie non mediche, **oltre alla laurea specifica**

[Large handwritten signature]

~~è richiesta l'abilitazione alla professione nei soli casi indicati elencate nell'allegato 6 è richiesta la laurea specifica e l'abilitazione alla professione.~~

3. **Si considera equipollente alla specializzazione l'aver svolto nel servizio sanitario pubblico di San Marino**, alla data di entrata in vigore del presente decreto delegato ~~si considera, in via transitoria, equipollente alla specializzazione l'aver svolto, in modo continuativo e per almeno 5 anni,~~ l'attività specifica pienamente coerente con l'articolazione organizzativa in cui si è chiamati ad esercitare **in modo continuativo per almeno 5 anni.**

4. ~~In via transitoria per~~ Le figure di Psicoterapeuta, Psicologo, ~~Sociologo, Assistente Sociale, Fisioterapista, Logopedista,~~ Educatore Sociale e Animatore Socio-Educativo, ~~Educatore Professionale, Operatore Socio-Sanitario~~ che abbiano in essere, alla data di entrata in vigore del presente decreto delegato, un contratto di lavoro **nel servizio sanitario pubblico di San Marino** ed i cui titoli siano già stati considerati idonei per l'esercizio della funzione, possono continuare ad esercitare la professione.

5. In via transitoria, per la figura di Assistente di Studio Odontoiatrico, si considera equipollente al corso di formazione richiesto, l'aver accumulato, entro i 48 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, 700 ore di inquadramento in tale ruolo con un regolare contratto di lavoro.

6. Il datore presso il quale il lavoratore presta servizio è tenuto ad acquisire dal lavoratore stesso la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di cui al comma 4 e 5.


Emendamento modificativo dell'art. 15

Dopo il comma 1 dell'art.15 del Decreto Delegato 23 agosto 2019 n.128 è aggiunto il seguente comma:

1 bis Ferma restando l'applicazione delle disposizioni contenute nella Legge n.5/2011 e nel Decreto Delegato n.18/2016 e successive modifiche, l'adeguamento in materia di protezione antisismica delle strutture esistenti già operanti di cui al comma 1 avverrà subordinatamente all'approvazione di specifiche norme in materia.

Emendamento aggiuntivo dell'Art. 16 bis

1. L'Authority è tenuta a consegnare annualmente alla Segreteria di Stato con delega alla Sanità e Sicurezza Sociale, una statistica aggiornata che indichi il numero delle strutture autorizzate in territorio suddivise per categoria di attività.



UFFICIO DI SEGRETERIA
DEL CONSIGLIO GRANDE E GENERALE
Deposito in Data 20/1/2020 h. 10:26

